

cia dopo il 1888 hanno aperto un esercizio libero senza nessuna concessione del Governo, senza pagare niente per questo; hanno aperto una farmacia come un altro apre un ufficio di avvocato o di notaro.

E io credo che noi abbiamo già esagerato dando a queste farmacie la garanzia per quindici anni.

VENDITTI, *relatore*. Venti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. D'accordo con la Commissione si arriva a venti. Mi pare che fosse già una grande larghezza il termine di quindici anni. Quanto ad arrivare a parificare colui, che ha aperto un esercizio a sue spese, per il suo interesse, senza pagar niente a nessuno, senza nessuna concessione speciale, con colui che possiede una farmacia, che ha pagato a danaro contante, che ha avuto per legge una concessione perpetua trasmissibile agli eredi, sarebbe confondere due cose assolutamente diverse, e sarebbe un'ingiustizia relativa, perchè si darebbe a chi non ha diritto di aver niente, tanto quanto si dà a colui che ha un vero diritto patrimoniale da esercitare.

Dice l'onorevole Alessio: ma a quegli altri date degli indennizzi a spese dello Stato. Non ci mancherebbe altro che lo Stato si mettesse a indennizzare tutte queste specie di diritti! In tutte le leggi che sono state presentate si è sempre escluso il concetto dell'indennità da pagarsi dallo Stato.

Si dà a costoro a titolo di liquidazione il diritto ancora per trenta anni, e si diminuisce qualche cosa agli altri di cui parla l'onorevole Alessio. Si fa dunque ad essi un atto di pura e semplice generosità, perchè si consente con questa legge che continuino nella farmacia per tutta la vita (su questo non c'è alcuna contestazione) e si garantisce loro ancora la trasmissibilità per venti anni.

Io credo che noi abbiamo anche abbondato in questo senso, e secondo me sarebbe ingiusto mettere alla stessa stregua due cose sostanzialmente diverse.

PRESIDENTE. Era iscritto per parlare su questo articolo anche l'onorevole Fiamberti, ma non è presente.

L'onorevole Giovanni Amici propone di ristabilire il testo della Commissione, anche nella prima parte dell'articolo 27.

L'onorevole Giovanni Amici ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMICI GIOVANNI. Io debbo dire solo brevissime parole per chiedere se non sia il caso di ristabilire la dicitura del testo pre-

cedente. In ogni modo, desidererei almeno che fosse chiarito che il diritto di esercizio per il trentennio o per il ventennio s'intende trasmissibile sempre, allorquando si rimanga nei limiti del trentennio o del ventennio.

Questo perchè vedo che nell'ultima parte si torna a parlare dei farmacisti proprietari. Nell'antica dizione si diceva: « il diritto di proprietà e di libera trasmissibilità delle farmacie ».

Io credo che il farmacista che ha questo privilegio possa trasmetterlo; ma siccome qui non è detto, e siccome molti di questi antichi farmacisti si preoccupano del non poter trasmettere il diritto di esercizio, pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di volermi dare i chiarimenti del caso, che potrebbero anche indurmi a ritirare senza altro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me pare che la nuova dizione non possa dar luogo ad alcun dubbio, poichè è detto: « ai proprietari delle farmacie di antico diritto considerati come privilegiati, è riconosciuto per sè e per i loro eredi o aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla pubblicazione della presente legge ».

Più chiaro di così non potrebbe essere! Hanno il diritto di trasmettere agli eredi e agli aventi causa, e aggiunge la legge che hanno l'obbligo di farlo esercitare per mezzo di un farmacista; quindi non può esservi alcun dubbio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leonardi.

LEONARDI. Ho chiesto di parlare semplicemente per ottenere una spiegazione circa il comma c): le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino anteriori, eccetera.

Ora io non vorrei che dicendo così l'articolo, visto che il Ticino esce dal lago Maggiore a Sesto Calende, rimanessero escluse da questo privilegio le farmacie dell'Ossola, cioè tutte quelle che sono tra la Sesia e il Ticino, ma al disopra del lato destro del lago Maggiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo comma contempla le antiche farmacie del Novarese. L'Ossola è nel Novarese, non ci può essere dubbio. Il Ticino viene dal lago Maggiore,